

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER
SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 1

La concessione di aree per sepolture private è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, previo pagamento del corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Non possono essere concesse aree a persone, enti, associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Ciascuna area può essere data in concessione a non più di due concessionari, facendo salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione stessa.

La concessione ricevuta non può essere alienata per atto tra vivi, né restituita parzialmente al Comune prima della scadenza.

E' consentita la retrocessione totale dell'area o del manufatto libero da salme o resti.

Non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto testamentario che preveda la cessione a terzi dei diritti d'uso sulla concessione.

Qualora il titolare sia un ente non sono consentiti in alcun caso trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione. Il tal caso il seppellimento è riservato ai soli aderenti all'Ente concessionario.

Le concessioni da formalizzarsi mediante la stipulazione di atto a spese dei concessionari, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei successivi adempimenti, la cui consistenza viene determinata con apposito atto della Civica Amministrazione.

Art. 2

La concessione di aree per la realizzazione di Tombe di famiglia, di cui al precedente articolo, ha durata di 99

(novantanove) anni, eventualmente prorogabile una sola volta su istanza degli eredi del concessionario.

La concessione è trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi o testamentari.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità del diritto d'uso i suoi eredi legittimi i quali, pur mantenendone solidalmente gli obblighi connessi, sono tenuti a denunciare questa loro qualità.

In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, agli affini in linea retta, alle persone che risultano essere state conviventi anagraficamente con il concessionario.

Il concessionario può estendere il diritto di sepolcro, fino alla capienza dello stesso, previa comunicazione all'Ufficio Stato Civile ed all'Ufficio Contratti del Comune:

- a) Agli altri parenti aventi titolo alla successione legittima (parenti entro il sesto grado);
- b) Agli affini entro il terzo grado;
- c) A salme di persone aventi con il concessionario particolari rapporti affettivi o di amicizia, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal concessionario.

Copia della comunicazione e dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere esibita all'Ufficiale di Stato Civile all'atto della denuncia di morte per il conseguente permesso di seppellimento, pena la decadenza dell'estensione del diritto di sepolcro.

Art. 3

La concessione può avvenire esclusivamente a favore di residenti iscritti all'Anagrafe del Comune di San Mauro Torinese.

Tuttavia in virtù del considerevole numero di aree disponibili, vengono riservate 10 (dieci) aree ubicate nel secondo ampliamento del Cimitero comunale per la concessione a favore dei non residenti; viene comunque fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di elevare il numero di aree a disposizione dei non

residenti, nel caso in cui il numero dei richiedenti ecceda quello delle aree ad essi riservate. Ovvero di diminuire tale numero se necessario.

In caso di pluralità di richieste (che eccedano il numero di aree per sepolture private a disposizione) i concessionari verranno individuati mediante graduatoria stilata applicando i seguenti criteri:

A) RESIDENTI:

1) Persone residenti continuativamente in San Mauro Torinese da oltre 10 anni:

Punti 1

2) Persone residenti continuativamente in San Mauro Torinese da oltre 20 anni:

Punti 2

3) Persone residenti continuativamente in San Mauro Torinese da oltre 30 anni:

Punti 3

4) Persone residenti continuativamente in San Mauro Torinese da oltre 40 anni:

Punti 4

5) Persone che abbiano salme di parenti entro il 6° grado o affini entro il 3° grado tumulate o inumate nel Cimitero cittadino da meno di trenta anni non riducibili a resti, che si intendono traslare nella Tomba di famiglia; a condizione che sia stata acquisita l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e di tutti i parenti di 1° grado:

Punti 1 per salma

6) Persone che abbiano ceneri di defunti parenti entro il 6° grado o affini entro il 3° grado, conservate nel Cimitero cittadino, che si intendono traslare nella Tomba di famiglia; a condizione che sia stata acquisita l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e di tutti i parenti di 1° grado:

Punti 0,5 per ogni resto

B) NON RESIDENTI:

1) Persone che abbiano salme di parenti entro il 6° grado o affini entro il 3° grado tumulate o inumate nel Cimitero cittadino da meno di trenta anni non riducibili a resti, che si intendono traslare nella Tomba di famiglia; a condizione che sia stata acquisita l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e di tutti i parenti di 1° grado:

Punti 1 per salma

2) Persone che abbiano ceneri di defunti parenti entro il 6° grado o affini entro il 3° grado, conservate nel Cimitero cittadino, che si intendono traslare nella Tomba di famiglia; a condizione che sia stata acquisita l'autorizzazione scritta da parte del coniuge e di tutti i parenti di 1° grado:

Punti 0,5 per ogni resto.

In caso di parità di punteggio prevarrà la maggiore età del richiedente.

Non è consentita l'istanza presentata congiuntamente da più di 2 persone. In tal caso si sommeranno i punteggi spettanti a ciascuno dei richiedenti.

L'assegnazione definitiva delle aree avverrà a seguito della scelta delle aree disponibili da parte dei richiedenti utilmente collocati in graduatoria ed individuati quali assegnatari con atto del Dirigente competente; tale scelta sarà effettuata mediante convocazione a data fissa degli interessati, che in tale occasione dovranno dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo di concessione, ed avverrà in stretto ordine decrescente a partire dal primo concessionario posto in graduatoria.

Art. 4

Il Comune, al completamento di ogni nuovo lotto del Cimitero comunale individuerà con deliberazione della Giunta Comunale il numero di aree da destinare alla costruzione di Tombe di famiglia ed approverà, contestualmente, il bando di assegnazione con cui verranno stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di concessione e pubblicizzati i criteri di assegnazione descritti nel precedente articolo.

Le istanze di concessione di aree pervenute al Comune prima dell'apertura dei termini stabiliti dal bando non saranno prese in considerazione. A tali richiedenti l'Ufficio Contratti comunicherà in forma scritta la pubblicazione del bando ai fini della riproposizione dell'istanza entro i termini e secondo le modalità stabilite.

Art. 5

Il concessionario che abbia dichiarato, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione, di voler traslare nella tomba di famiglia uno o più familiari già aventi sepoltura nel Cimitero comunale, dovrà provvedervi entro un anno dall'ultimazione dei lavori di realizzazione della Tomba gentilizia. In difetto vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

A seguito della traslazione delle salme e dei resti nella Tomba di famiglia, i loculi e le cellette resisi liberi ritornano nella disponibilità del Comune senza che sia dovuto alcun compenso al concessionario a titolo di retrocessione.

Art. 6

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto nell'articolo che disciplina la decadenza.

Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, la manutenzione ordinaria può essere effettuata da coloro che abbiano sepolti ivi i familiari o che abbiano il consenso per la futura tumulazione ed autorizzata con apposito atto della Civica Amministrazione.

L'esecuzione di tale manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o terzi.

Art. 7

Oltre che per rinuncia del titolare, la decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- 1) per inosservanza dei termini di costruzione o non conformità al progetto approvato;
- 2) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi titolo al subentro della titolarità o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;

- 3) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- 4) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, nel presente regolamento e nel regolamento di polizia mortuaria vigente, per quanto di competenza.

La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa pubblicazione della diffida stessa all'Albo Comunale ed a quello del Cimitero per 90 giorni consecutivi, trascorsi i quali senza esito sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, con efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Art. 8

Pronunciata la decadenza si procederà alla traslazione delle salme, resti o ceneri deponendo le prime nei campi d'inumazione ed i secondi rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro.

E' facoltà della Civica Amministrazione procedere alla riassegnazione della sepoltura secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

In caso di pronuncia di decadenza è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

Art. 9

Per ottenere la concessione edilizia nello spazio acquisito, per la costruzione di una Cappella gentilizia, l'interessato, entro e non oltre sei mesi dalla firma del contratto di concessione dell'area, dovrà avanzare istanza resa regolare al bollo al Sindaco, allegando il progetto in triplice esemplare della cappella da erigersi, relazione tecnica descrittiva anche dei materiali previsti nonché documentazione fotografica del sito.

Art. 10

L'area concessa a norma dell'articolo precedente non è commerciabile. Il concessionario non potrà pertanto

cederla, a qualsiasi titolo, a terzi ed avrà anzi l'obbligo di erigervi la Cappella gentilizia a sua cura e spese a norma degli articoli del presente regolamento, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia richiesta ai sensi dell'art. 9, a pena di decadenza della stessa con la perdita della relativa tassa e di ogni altro diritto pagato. Sull'area concessa potrà essere realizzata la Tomba che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- numero massimo di salme tumulabili: 15 oltre cellette ossario e cinerarie;
- altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura: mt. 4,30 con l'unificazione dimensionale delle facciate;
- altezza misurata contro il muro di cinta: mt. 4,40 con l'unificazione dimensionale delle facciate;
- copertura con pendenza 1,5°, sgrondo interno cimitero e collegamento con la rete fognaria bianca;
- eventuale sporto massimo della copertura cm. 30 (grondaia e cornicione) con l'unificazione dimensionale delle facciate;
- tubi di discesa delle acque meteoriche incassati nella muratura;
- raccordo, a cura del concessionario, tra la parte posteriore delle Cappelle gentilizie ed il muro di cinta del cimitero con faldali di rame.

Dovrà essere posta particolare cura alla unione tra i lotti con materiali adeguati (faldali e coperture di rame).

Rivestimenti di facciata (che potranno essere coordinati).

Lastre di materiale lapideo, non gelivo, di almeno 6 cm. di spessore.

Portoncino di ingresso

in ferro pieno, forgiato e verniciato, tamponamento in vetro;

in legno forte massello di almeno 6 cm. di spessore, ed in vetro e/o cristallo;

in bronzo, in rame.

Epigrafi (scritte interne ed esterne)

Lettere incise su materiale lapideo.

Lettere applicate in ottone o bronzo.
Non sono ammesse effigi in facciata.
Il frontale superiore delle tombe sarà realizzato con i medesimi materiali delle facciate o coordinato secondo le indicazioni sopra prescritte.
Eventuali griglie di aerazione saranno realizzate con rame o con materiali sopradescritti.
Qualora il progetto proposto non rientri nei dettami di ornato delineati dal presente regolamento, la commissione edilizia potrà indicare le modifiche da apportare.

Art. 11

L'elaborato di progetto allegato all'istanza di cui all'art. 9, sottoscritta da tecnico abilitato, dovrà comprendere piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20 e particolare costruttivo in scala idonea.

L'elaborato dovrà inoltre essere corredato di un estratto di planimetria cimiteriale con individuazione dell'area di intervento.

La relazione tecnica richiesta dovrà comprendere, tra l'altro, i particolari architettonici dell'opera e la qualità dei materiali che saranno impiegati nella costruzione.

Art. 12

Gli elaborati di progetto dovranno essere sottoposti all'Azienda Sanitaria competente (A.S.L.), nonché alla Commissione Igienico Edilizia per i pareri di competenza. La Concessione Edilizia preciserà altresì il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro. In ogni caso le costruzioni non dovranno mai avere aperture verso l'esterno del cimitero.

Art. 13

Contestualmente al rilascio della concessione edilizia una copia della medesima sarà trasmessa alla Direzione del Cimitero a cura degli Uffici Tecnici comunali.

Art. 14

I lavori della costruzione delle Cappelle gentilizie dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere.

Contestualmente con l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzato, a cura del concessionario, l'allacciamento alla fognatura bianca, secondo le direttive tecniche che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale Sezione Lavori Pubblici.

Coincidendo con il periodo dal 29 ottobre fino alla sera del 4 novembre, i lavori dovranno essere sospesi e di tale sospensione sarà tenuto conto agli effetti del termine di cui al precedente articolo 10.

Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori il concessionario, a propria cura e spesa, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le sue adiacenze.

Art. 15

L'utilizzo delle Cappelle gentilizie sarà subordinato alla dichiarazione di agibilità della stessa, da richiedere agli Uffici Tecnici comunali a cura del concessionari.